

## SCHEDA TECNICA

### SUPERAMENTO DEL PREZZO UNICO NAZIONALE E RELATIVA COMPONENTE PEREQUATIVA. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ

194/2024/R/eel (\*)

Con il documento di consultazione 194/2024/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti relativi all'implementazione delle disposizioni in materia di superamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) e all'applicazione dei prezzi zonali alla domanda, al calcolo a cura di GME di un prezzo di riferimento dell'energia scambiata all'ingrosso e alla definizione di un meccanismo di perequazione delle differenze fra il sopracitato prezzo di riferimento e i prezzi zonali, in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 aprile 2024 che ha dato seguito a quanto stabilito in materia dall'articolo 13 del decreto legislativo 210/21, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 181/23.

A partire dal 1° gennaio 2025, GME pubblicherà un prezzo di riferimento (il PUN Index GME) calcolato, in maniera del tutto analoga all'odierno PUN, come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate in ciascuna zona di mercato.

In relazione al meccanismo di perequazione, atto a compensare attraverso un'apposita componente la differenza tra il PUN Index GME e i prezzi zonali del mercato, nel documento è indicata come preferenziale la cosiddetta **Opzione i) Componente perequativa applicata agli acquisti sul mercato del giorno prima** che sarebbe determinata da GME contestualmente agli esiti del mercato del giorno prima e applicata all'energia acquistata su tale mercato. Tale scelta preserva una valorizzazione univoca a livello nazionale per l'energia acquistata sul mercato del giorno prima (tutte le offerte sono ricondotte al PUN Index GME tramite la componente perequativa), consentendo di lasciare immutato l'attuale quadro regolatorio del mercato elettrico all'ingrosso, e di sfruttare le sinergie esistenti per la gestione delle relative partite economiche. Con questa opzione, nel mercato retail, l'Autorità adeguerebbe le modalità di determinazione dei corrispettivi di maggior tutela, del servizio a tutele graduali e delle offerte PLACET a prezzo variabile facendo riferimento ai valori del PUN Index GME; contemporaneamente si renderebbe necessaria una modifica del decreto 23 novembre 2007 riguardante i corrispettivi del servizio di salvaguardia. Nel mercato libero potrebbe essere utilizzato il PUN Index GME come indice di prezzo nei contratti dove in precedenza era utilizzato il PUN.

L'Autorità ha altresì valutato anche la cosiddetta **Opzione ii): Componente perequativa applicata all'energia prelevata** che sarebbe gestita da Terna nell'ambito del dispacciamento. Tale componente garantirebbe alcune semplificazioni, ma implicherebbe l'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione della capacità di trasporto anche alle offerte di acquisto e la revisione dei valori delle garanzie nei confronti di GME e Terna per tenere conto di una diversa ripartizione delle partite economiche fra operatori di mercato (che pagherebbero i prezzi zonali invece del PUN) e BRP<sup>1</sup> (che regolerebbero la componente perequativa su tutta l'energia prelevata al posto dei corrispettivi di non arbitraggio). Nel mercato retail, l'introduzione di una nuova componente gestita da Terna e richiederebbe la modifica dei corrispettivi per i servizi di ultima istanza e per le offerte PLACET a prezzo variabile. Nel mercato libero, potrebbe emergere l'esigenza di dare evidenza al prezzo zonale (al posto del PUN) in modo separato rispetto alla componente perequativa (che rappresenterebbe, di fatto, un nuovo corrispettivo non previsto originariamente dal contratto). Questo implicherebbe anche impatti, sul Portale Offerte in termini di modalità di caricamento delle offerte e di stima della spesa annua nel caso di offerte a prezzo variabile.

#### Superamento prospettico del meccanismo di perequazione

Il superamento graduale del meccanismo di perequazione ai sensi del decreto 18 aprile 2024 potrà iniziare solamente dal 2026 e con almeno 12 mesi di preavviso. Definire i criteri di tale superamento è un'attività complessa che richiede di bilanciare diverse esigenze per tenere conto, come indicato dal decreto 18 aprile 2024, del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema da parte delle diverse categorie di clienti finali, nonché delle diverse esigenze di promozione della concorrenza per tali tipologie. L'Autorità intende avviare uno specifico procedimento in merito, al fine di assicurare una ampia partecipazione degli operatori al

<sup>1</sup> Balance Responsible Party

processo decisionale. Una prima soluzione potrebbe vedere il superamento del meccanismo di perequazione per i clienti finali che scelgono di abilitarsi alla fornitura dei servizi ancillari globali nell'ambito del mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento. In tal caso, la richiesta di abilitazione comporterebbe l'automatica esclusione dal meccanismo di perequazione. In alternativa si potrebbero escludere dalla perequazione determinate categorie di clienti finali sulla base, ad esempio, del livello di tensione o della tipologia.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 1° luglio 2024.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento